

Reg. ASL n° _____ del ____

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE	
DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D. LGS. 114/1998	
L'anno duemilaventidue addì del mese di,	
presso la sede dell'ASL n° 5 di Oristano, in esecuzione della Deliberazione del	
Direttore Generale n° del _/ /2022	
TRA	
'Azienda Socio-sanitaria Locale n° 5 di Oristano (di seguito denominata	
Azienda), con sede legale in Oristano – Via Carducci nº 35, C.F. e P. IVA:	
01258180957, in persona del Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi , nato	
a Gavoi (NU) il 08/04/1958	
E	
a Ditta Vicino a te SrI, con sede legale in Oristano – Via Amsicora n° 21, C.F. e	
P. IVA 00671430957, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di	
Commercio di Oristano al nº REA OR - 112385, il cui esercizio commerciale,	
denominato "FABI" è ubicato in Via Amsicora n° 19 – 09170 – Oristano, all'uopo	
rappresentata dal legale rappresentante Sig. Frongia Marco, nato a Heilbronn (D) il	
31/10/1973, C.F. FRNMRC73R31Z112E;	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'	
Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza	
glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad	
un'alimentazione particolare di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la	
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero	
della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario	



Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e	
definizione resa dal D. Lgs. 114/1998.	
ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI	
La Ditta Vicino a te SrI si impegna a:	
garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione	
particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'Art. 7 D.M.	
08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria	
degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute;	
garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti	
celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi	
di rimborso definiti nei provvedimenti regionali D. RAS n° 36167/4 del 10/10/2001,	
ai sensi del D.M. n° 279/2001 e D.G.R. n° 26/15 del 06/05/2008 e Piano Sanitario	1
Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite dall'ATS giusta	
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 198 del 22/03/2021);	
provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di	
ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle	
consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti	
erogati;	
garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti	
dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il	
pagamento dei corrispettivi.	
ART. 3 – RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI	
La Ditta Vicino a te Srl assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le	
informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli	
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
2	



titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale. ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO 4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno dal 26/11/2022 al 25/11/2023. 4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera Raccomandata A.R. 4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine. 4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta Vicino a te SrI ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale. ART. 5 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte nadempiente a mezzo di Raccomandata A.R., la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale. In ogni caso, si prevede che la ATS Sardegna possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con Raccomandata A.R., nei seguenti casi: mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute



	ASLOTISTANO Azienda socio-sanitaria locale		
	nella presente convenzione;		
	violazione da parte della Ditta/Società dell'Art	. 3 della Convenzione (Obblighi di	
	Riservatezza).		
	ART. 6 – FORO COMPETENTE		
	Tutte le controversie che dovessero insorgere	nell'esecuzione della convenzione	
:	saranno devolute al Foro di Oristano.		
	ART. 7 – NORMA DI RINVIO		
	Per tutto quanto non previsto dalla presente	convenzione valgono, in quanto	
;	applicabili, le disposizioni del Codice Civile in ma		
	Letto, confermato e sottoscritto.		
	Per la ASL n° 5 di Oristano	Per la Ditta Vicino a te Srl	
	Il Direttore Generale	II Legale Rappresentante	
	Dott. Angelo Maria Serusi	Marco Frongia	
	4		